

ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DEL
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SASSARI

REGOLAMENTO DI PROCEDURA
ai sensi del D.Lgs.n.28/2010 – D.M. n.180/2010 – D.M. 145/2011
successive modifiche e integrazioni

INDICE

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 DEFINIZIONI
Art. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Art. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE

PARTE SECONDA ORGANIZZAZIONE INTERNA

Art. 4 L'ORGANISMO
Art. 5 Gli ORGANI
Art. 5.A II PRESIDENTE
Art. 5.B. IL DIRETTIVO
Art. 5.B.1 COMPOSIZIONE
Art. 5.B.2 COMPITI
Art. 5.C. IL COORDINATORE
Art. 5.C.1 CARICA
Art. 5.C.2 COMPITI
Art. 5.D. IL TESORIERE
Art. 5.D.1 CARICA
Art. 5.D.2 COMPITI
Art. 5.E LA SEGRETERA AMMINISTRATIVA
Art. 5.E.1 COMPOSIZIONE
Art. 5.E.2 SEDE
Art. 5.E.3 COMPITI

PARTE TERZA IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

SEZIONE I I SOGGETTI

CAPO I IL MEDIATORE

Art. 6 ELENCHI
Art. 7 INSERIMENTO NEGLI ELENCHI
Art. 8 AGGIORNAMENTO ELENCHI
Art. 9 COMPITI DEL MEDIATORE
Art. 10 DOVERI DEL MEDIATORE
Art. 11 OBBLIGHI DI INFORMATIVA
Art. 12 INCOMPATIBILITA'
Art. 13 SANZIONI

CAPO II IL MEDIATORE TIROCINANTE

Art. 13 Bis TIROCINIO ASSISTITO

CAPO III AUSILIARI

Art. 14 ESPERTI

SEZIONE II
LUOGO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

CAPO I
SEDE

Art. 15 SEDE DEL PROCEDIMENTO

CAPO II
IL PROCEDIMENTO.
PRINCIPI GENERALI

Art. 16 FORMA LIBERA
Art. 17 RISERVATEZZA
Art. 18 TERMINI
Art. 19 ASSISTENZA LEGALE
Art. 20 ACCESSO AGLI ATTI
Art. 21 TRATTAMENTO DATI
Art.21 Bis RESPONSABILITA' E COMPETENZA DELLE PARTI

CAPO III
INIZIO DEL PROCEDIMENTO

Art. 22 ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA
Art. 23 DOMANDA DI MEDIAZIONE
Art. 24 VERSAMENTO DELLE SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Art. 25 VERIFICA REGOLARITA' E AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Art. 26 FORMAZIONE FASCICOLO

CAPO IV
INCARICO AL MEDIATORE

Art. 27 DESIGNAZIONE DEL MEDIATORE E CONFERIMENTO INCARICO
Art. 28 ACCETTAZIONE DELL'INCARICO
Art. 29 RINUNCIA, SOSTITUZIONE E RICUSAZIONE DEL MEDIATORE

CAPO V
TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Art. 30 FISSAZIONE INCONTRO
Art. 31 COMUNICAZIONI DI AVVIO
Art. 32 ADESIONE
Art. 33 DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL PROCEDIMENTO – LIQUIDAZIONE INDENNITA'.
Art. 34 MANCATA ADESIONE
Art. 35 INCONTRO

CAPO VI
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 36 ACCORDO
Art. 37 MANCATO ACCORDO
Art. 38 LA PROPOSTA DEL MEDIATORE : RICHIESTA CONGIUNTA
Art. 39 RICHIESTA DI UNA SOLA PARTE
Art. 40 AVVISI PRELIMINARI
Art. 41 FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA
Art. 42 ACCETTAZIONE O RIFIUTO
Art. 43 LIQUIDAZIONE DEFINITIVA INDENNITA'
Art. 44 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Art. 45 VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 46 CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA'
Art. 47 NORMA FINALE

ALLEGATI

AII. 1 CODICE ETICO
AII.2 TABELLA INDENNITA'
AII. 3 SCHEDA DI VALUTAZIONE

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 DEFINIZIONI :

Ai fini del presente Regolamento si intende per :

- a. “Organismo” : L’Organismo di Mediazione costituito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sassari;
- b. “Consiglio dell’Ordine” : Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sassari;
- c. “Direttivo” : il Direttivo dell’Organismo di Mediazione costituito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sassari
- d. “Coordinatore” : il Coordinatore dell’Organismo di Mediazione costituito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sassari;
- e. “Segreteria” : la Segreteria Amministrativa dell’Organismo di Mediazione costituito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sassari.
- f. “Tesoriere” : Tesoriere dell’Organismo di Mediazione costituito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sassari;
- g. “Mediazione”, “Mediatore”, “Conciliazione”, “Indennità” : si fa riferimento alle definizioni fornite dal D.M. n.180/2010
- h. “Legge” : il D.Lgs n.28/10 sue modifiche ed integrazioni
- i. “Regolamento” : il presente Regolamento

Art. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Presente regolamento è adottato nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n.28/2010 e dal D.M. n.180/2010 e successive modifiche e integrazioni;
2. Il Regolamento è suscettibile di modifiche solo ad opera del Consiglio dell’Ordine, a mezzo delibera dal medesimo adottata nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Regolamento :
 - disciplina l’organizzazione interna dell’Organismo di Mediazione, non autonomo, costituito dal Consiglio dell’Ordine;
 - fissa i criteri per l’individuazione del mediatore-conciliatore e disciplina le modalità di nomina dello stesso;
 - disciplina la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali di cui al citato decreto legislativo s.m.i., svolta dall’Organismo nel rispetto dei principi di legge.

Art. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi degli artt. 2 e 5 del Dlgs. n.28/10, il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice o ad iniziativa di parte.
2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrative dall'Organismo di Mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
3. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

PARTE SECONDA

ORGANIZZAZIONE INTERNA

Art. 4 L'ORGANISMO

L'Organismo, non autonomo rispetto al Consiglio dell'Ordine, è costituito nel proprio ambito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari ai sensi dell'art.18 D.Lgs. n.28/2010 s.m.i..

Esso ha quale denominazione : Organismo di Mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari.

Art. 5 Gli ORGANI

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure da esso amministrative, sono istituiti i seguenti organi :

- A) PRESIDENTE
- B) DIRETTIVO,
- C) COORDINATORE
- D) TESORIERE
- E) SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Art. 5.A Il PRESIDENTE

1. Il Presidente è il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Egli è il Responsabile dell'Organismo, presiede il Direttivo, dirige e rappresenta l'Organismo nei confronti dei terzi.
2. Il Presidente dell'Organismo non ha diritto ad alcun compenso né remunerazione di alcun tipo, forma e natura.

Art. 5.B. IL DIRETTIVO

Art. 5.B.1 COMPOSIZIONE

1. Il Direttivo è composto e costituito dal Consiglio dell'Ordine e dai componenti dello stesso in carica e per tutta la durata della stessa, secondo la normativa vigente.
2. Esso non è soggetto giuridico differente dal Consiglio dell'Ordine.
3. Il numero dei membri del Direttivo è, quindi, pari a quello dei Consiglieri dell'Ordine.
4. La carica non dà diritto ad alcun compenso né remunerazione di alcun tipo, forma e natura.

Art. 5.B.2 COMPITI

1. Il Direttivo :
 - a) cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo;
 - b) stabilisce i requisiti di formazione e selezione dei mediatori, nel rispetto della normativa vigente e degli imprescindibili principi di imparzialità, competenza professionale ed idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico;
 - c) decide in merito all'iscrizione nell'Elenco dei Mediatori, adotta ogni provvedimento inerente la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco dei Mediatori nessuno escluso ivi comprese la revoca delle nomine e l'esclusione dagli Elenchi medesimi;
 - d) adotta ogni provvedimento inerente la designazione e sostituzione del mediatore con riguardo a ciascun singolo procedimento di mediazione, così come in merito alle domande di ricasazione del mediatore o suoi eventuali ausiliari;
 - e) adotta ogni provvedimento in merito al tirocinio assistito svolto presso l'Organismo;
 - f) nomina, revoca e sostituisce e adotta ogni provvedimento inerente il Coordinatore ed il Tesoriere;
 - g) adotta ogni necessario provvedimento inerente il personale della Segreteria Amministrativa;
 - h) delibera ogni impegno di spesa;
 - i) è competente ad adottare qualunque provvedimento inerente l'Organismo anche nei casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, procedendo per analogia e secondo i principi che ispirano il Regolamento, sempre e comunque nel rispetto della normativa vigente.

Art. 5.C. IL COORDINATORE

Art. 5.C.1 CARICA

1. Il Coordinatore è nominato dal Direttivo tra i propri componenti o tra i mediatori.
2. Dura in carica un anno.

3. Può essere revocato dallo stesso Direttivo in qualunque momento.
4. La carica non dà diritto ad alcun compenso né remunerazione di alcun tipo, forma e natura.

Art. 5.C.2 COMPITI

1. Il Coordinatore esegue ogni delibera del Direttivo e rende periodicamente conto del proprio operato al Direttivo, nei tempi e modi stabiliti dal Direttivo medesimo;
2. salve le funzioni riservate al Direttivo, adotta ogni necessario provvedimento con riguardo ai procedimenti di mediazione, la loro organizzazione e gestione;
3. cura la tenuta e l'aggiornamento degli Elenchi dei Mediatori, sulla base delle delibere del Direttivo;
4. dirige e coordina la Segreteria Amministrativa;
5. coordina l'attività dei Mediatori;
6. dirige, coordina e controlla il Tirocinio assistito svolto dai mediatori presso l'Organismo, ai sensi dell'art.4 comma 3 lett. b D.M. 180/10
7. svolge tutti gli altri compiti attribuitigli dal Regolamento o su specifiche deleghe del Direttivo.

Art. 5.D. IL TESORIERE

Art. 5.D.1 CARICA

1. Il Tesoriere dell'Organismo è il Consigliere Tesoriere del Consiglio dell'Ordine od altro Consigliere delegato, nominato dal Direttivo tra i propri componenti.
2. Dura in carica un anno.
3. Può essere revocato dallo stesso Direttivo in qualunque momento.
4. L'incarico viene automaticamente meno con il venir meno della carica di Consigliere dell'Ordine/componente del Direttivo.
5. Il Tesoriere dell'Organismo non ha diritto ad alcun compenso né remunerazione di alcun tipo, forma e natura.

Art. 5.D.2 COMPITI

1. Il Tesoriere esegue ogni delibera del Direttivo nei settori di sua competenza;
2. Cura la gestione economica ordinaria della cassa dell'Organismo e dà esecuzione alle delibere di spesa del Direttivo;
3. Provvede alla predisposizione dei bilanci;
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni si avvale della collaborazione della Segreteria Amministrativa;
8. Svolge tutti gli altri compiti attribuitigli dal Regolamento o su specifiche deleghe del Direttivo.

Art. 5.E LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Art. 5.E.1 COMPOSIZIONE

La segreteria amministrativa è composta da una o più persone scelte dal Direttivo nel rispetto della normativa vigente.

Art. 5.E.2 SEDE

Essa è collocata presso la sede del Consiglio dell'Ordine e/o presso i locali messi a disposizione dello stesso dal Presidente del Tribunale di Sassari ai sensi dell'art.18 Dlgs. n.28/2010 ed a ciò destinati dal Direttivo.

Art. 5.E.3 COMPITI

1. La Segreteria esegue le delibere del Direttivo ed i provvedimenti del Coordinatore e del Tesoriere.
2. Cura l'espletamento dei servizi amministrativi, contabili e logistici indispensabili per l'attività dell'Organismo e lo svolgimento dei procedimenti in oggetto secondo le indicazioni e la direzione del Coordinatore.
3. Tiene un registro degli Affari di Mediazione, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento così come ad ogni evento interessante il medesimo ed il relativo esito.
4. Il fascicolo di ciascun procedimento, registrato e numerato, è conservato, a cura della Segreteria, per i tre anni successivi alla chiusura del procedimento.
5. Presso la Segreteria ed all'interno dei relativi fascicoli sono depositati tutti i verbali inerenti i procedimenti svolti dall'Organismo;
6. La Segreteria cura il rilascio delle copie alle parti interessate, nel rispetto della normativa vigente.
7. Salva la facoltà di cui all'art. 22 comma 3, la Segreteria effettua tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento in modo da garantire la sicurezza delle stesse e nel rispetto della riservatezza dei dati, come previsto dalla legge.
8. Cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi dei Mediatori e le Schede Personali dei medesimi, segnalando in particolare ogni ragione di incompatibilità ed ogni circostanza che renda necessaria od opportuna l'adozione di necessari provvedimenti da parte degli Organi competenti.
9. Svolge tutti i compiti fissati ed ad essa riservati dal Regolamento e dal Direttivo.

PARTE TERZA

IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

SEZIONE I

I SOGGETTI

CAPO I

IL MEDIATORE

Art. 6 ELENCHI

1. Il Mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro di cui all'art.3 D.M. n.180/10 s.m.i., tenuto presso il Ministero e nella lista dei mediatori dell'Organismo formata e tenuta anche dall'Organismo, nel rispetto della specifica competenza professionale del Mediatore e sulla base dei requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente, dal Regolamento dell'Organismo e dalle delibere del Direttivo.
2. La lista può essere suddivisa per materia in Sezioni o Elenchi, nel rispetto della specifica competenza professionale dei Mediatori. Infatti, considerato che nell'assegnazione degli incarichi, l'Organismo si attiene a quanto previsto nell'art.3 comma 1 lett. B) del D.I. 145/2011, l'Organismo, per il tramite del Direttivo, provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale, nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore.
3. La lista dei mediatori dell'Organismo è consultabile sul sito del Consiglio dell'Ordine e potrà essere resa pubblica dall'Organismo secondo le modalità dallo stesso reputate più opportune.
4. Agli Elenchi sono allegate le Schede Personali di ciascun Mediatore ove, a cura della Segreteria, sono annotati gli incarichi conferiti (con la specifica di quelli oggetto di patrocinio a spese dello Stato) e tutto quanto inerente l'assolvimento dei medesimi, ivi comprese incompatibilità, rinunce, sostituzioni ed eventuali sanzioni adottate dall'Organismo.
5. Le schede personali non sono pubblicabili.

Art. 7 INSERIMENTO NEGLI ELENCHI

1. Requisito indispensabile ai fini dell'inserimento negli elenchi in oggetto è
 - A. l'iscrizione all'Albo Avvocati di Sassari;
 - B. Possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge e dal D.M. ed in particolare specifica formazione e specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art.18 D.M. n.180/2010, nonché la partecipazione, nel biennio di aggiornamento ed in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso Organismi iscritti;
 - C. Possesso degli ulteriori requisiti di cui all'art.4 comma 3 lettere c) e d) D.M. n.180/2010;
 - D. l'accettazione di quanto previsto dalla normativa vigente, dal Regolamento dell'Organismo, Codice Etico e Tabelle Indennità adottate dal medesimo.
 - E. Non versare in situazione di incompatibilità in base a quanto stabilito dalla Legge e dal Regolamento.
 - F. Non aver riportato la sanzione disciplinare definitiva dell'avvertimento negli ultimi 5 anni;
 - G. Non essere stato estromesso dagli elenchi negli ultimi 5 anni.
2. Il Mediatore al momento dell'iscrizione nell'Elenco tenuto dall'Organismo può indicare le materie rispetto alle quali non intende assolutamente prestare opera di mediazione.
3. Ai fini dell'inserimento negli Elenchi, il Mediatore provvede alle dichiarazioni ed alle allegazioni previste dalla Legge, dal D.M. n.180/10 s.m.i. così come a quelle previste dal Regolamento, circa la sussistenza dei requisiti indispensabili e l'assenza di cause di esclusione ed incompatibilità previste dal medesimo.
4. La violazione degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dall'art.6 D.M. n.180/10 costituisce illecito disciplinare.
5. Gli Elenchi sono soggetti a revisione annuale; in sede di revisione, in considerazione del numero e tipologia dei procedimenti che è chiamato a svolgere ed al fine di garantire il miglior servizio, l'Organismo ha la facoltà di stabilire il numero massimo di Mediatori da inserire in ciascun Elenco.
6. Il Mediatore può richiedere l'inserimento negli Elenchi dell'ODM in qualunque momento ed ha facoltà di recesso dall'inserimento negli elenchi in qualunque momento, con preavviso di almeno gg. 15.

Art. 8 AGGIORNAMENTO ELENCHI

1. La formazione e l'aggiornamento degli elenchi avviene secondo una numerazione progressiva che tiene conto della data di presentazione della domanda.
2. I ritardi, le negligenze, le omissioni, il venir meno di alcuno dei requisiti indispensabili fissati dalla legge e dal Regolamento e la violazione di quanto prescritto da quest'ultimo e dal Codice Etico, costituiscono motivo di estromissione dai medesimi.

Art. 9 COMPITI DEL MEDIATORE

1. Il Mediatore non decide la controversia ma aiuta le parti nella ricerca di un accordo soddisfacente per la composizione della controversia nei modi e termini previsti dal D.Lgs. 28/2010 e dai relativi regolamenti attuativi.
2. Il Mediatore dirige e regola la procedura di mediazione in piena autonomia, salvo il rispetto della Legge, del Codice Deontologico, del Regolamento e Codice Etico dell'Organismo.
3. In nessun caso il Mediatore svolge né può svolgere attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.
4. Svolge le funzioni di tutor ed assiste il Tirocinante affiancatogli con riguardo al procedimento di mediazione, nei casi di cui all'art.4 comma 3 lett. b) DM 180/10.

Art. 10 DOVERI DEL MEDIATORE

1. È dovere del Mediatore rispettare le norme di comportamento stabilite dall'Organismo, garantendo in particolare la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto alle parti in lite e all'oggetto della controversia;
2. Fermi i doveri di cui sopra, il Mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza.
3. Egli è tenuto all'assolvimento del proprio compito in maniera puntuale, scrupolosa e solerte.
4. Il Mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.
5. Il Mediatore non può percepire compensi di alcun tipo dalle Parti

Art. 11 OBBLIGHI DI INFORMATIVA

1. Ai fini di cui al precedente articolo il Mediatore è tenuto ad effettuare le dichiarazioni e comunicazioni di cui all'art. 28 sia al momento dell'accettazione dell'incarico che immediatamente in ogni fase del procedimento, ogni qualvolta dovesse rendersi necessario.
2. Parimenti, egli deve sempre tempestivamente comunicare eventuali influenze o condizionamenti di cui ritenga di poter essere oggetto e, comunque, qualsiasi circostanza, anche sopravvenuta rispetto alla nomina, che, anche ove non tale da costituire motivo di incompatibilità, possa pregiudicare in qualunque modo l'adeguato e corretto svolgimento delle proprie funzioni.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 è facoltà del Direttivo sostituire il Mediatore.
4. In ogni caso il Mediatore fermi i propri obblighi e doveri di informativa con riguardo all'Organismo, deve comunicare alle Parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto, attuale o pregresso, anche con i difensori che, anche ove non tali da costituire motivo di incompatibilità, possano anche in misura lieve incidere sulla sua indipendenza, neutralità o imparzialità.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4 ciascuna delle parti ha facoltà di chiedere la sostituzione del Mediatore.

6. Nelle ipotesi di cui sopra la sostituzione del Mediatore non costituisce sanzione.

Art. 12 INCOMPATIBILITA'

Il Mediatore non può accettare la nomina quando :

- a) abbia in corso o abbia avuto rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti, suo rappresentante legale o socio;
- b) una delle parti del procedimento sia assistita da professionista socio, associato, collega di studio del Mediatore o comunque svolgente attività negli stessi locali utilizzati dall'Avvocato-Mediatore;
- c) le cariche di Presidente, Tesoriere e componente del Direttivo sono incompatibili con la qualifica di Mediatore presso l'Organismo;
- d) non possono essere Mediatori presso l'Organismo il coniuge, fratello/sorella, genitore, genero/nuora, suocero/suocera, né il socio, l'associato o il collega di studio del Presidente, del Tesoriere e di un componente del Direttivo.

Art. 13 SANZIONI

1. Salve le altre conseguenze previste dalla Legge e dal Codice Deontologico, la violazione dei doveri ed obblighi previsti dal Regolamento costituisce motivo di Estromissione dagli Elenchi e Revoca della nomina del Mediatore.

CAPO II

IL MEDIATORE TIROCINANTE

Art. 13 Bis TIROCINIO ASSISTITO

1. Presso l'Organismo è consentito, a qualunque Mediatore Professionale e su semplice domanda, lo svolgimento del Tirocinio Assistito previsto dall'art.4 comma 3 lett. b) di cui al D.M. 180/10 successive modifiche e integrazioni.
2. Il Tirocinio Assistito è regolamentato dall'Organismo per il tramite del proprio Direttivo, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge e dai suoi regolamenti attuativi, al fine di garantire il regolare svolgimento del medesimo, nel rispetto degli imprescindibili principi di efficienza, riservatezza, correttezza, imparzialità, professionalità, serietà.
3. Ad un Mediatore, nell'ambito del procedimento di mediazione al medesimo assegnato, possono essere affiancati uno o più tirocinanti.
4. Il Tirocinio è gratuito.
5. Il Tirocinante non ha diritto ad alcun compenso per l'attività prestata nell'espletamento del tirocinio assistito presso l'Organismo.
6. Il Tirocinante è tenuto al rispetto di quanto stabilito a carico del Mediatore dalla Legge, Codice Deontologico, Regolamento e Codice Etico.

Nei confronti del Mediatore Tirocinante, tuttavia, non si applicano le incompatibilità di cui all'art. 12 lettere c) e d) del Regolamento.

7. Al Tirocinante che abbia svolto regolarmente il Tirocinio, sentito il Mediatore presso il quale ha svolto il medesimo, verrà rilasciato dall'Organismo, per il tramite del Coordinatore, relativo attestato.
8. Le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità, e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.

CAPO III

AUSILIARI

Art. 14 ESPERTI

9. Il Mediatore esegue personalmente la sua prestazione.
10. Solo in casi particolari ed ove la controversia lo renda assolutamente necessario, il Mediatore può provvedere all'individuazione di un Esperto iscritto negli Albi dei Consulenti e dei Periti presso il Tribunale di Sassari, secondo i criteri e le indicazioni del Direttivo.
11. La nomina, effettuata dal Mediatore, è subordinata all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne i relativi oneri secondo i compensi previsti dall'Organismo, da norme di legge o tariffe professionali. È facoltà del Direttivo revocare la nomina dell'ausiliario effettuata dal Mediatore.
12. All'Esperto si applicano tutte le disposizioni del presente Regolamento afferenti al Mediatore.
13. L'assunzione dell'incarico da parte dell'Ausiliario Esperto è subordinato all'assunzione da parte dello stesso dell'impegno a rispettare quanto stabilito dal Regolamento dell'Organismo, relativo Codice Etico e Tabella Indennità.

SEZIONE II

LUOGO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

CAPO I

SEDE

Art. 15 SEDE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'Organismo e/o presso i locali messi a disposizione dello stesso dal Presidente del Tribunale di Sassari ai sensi dell'art.18 Dlgs. n.28/2010 ed all'uopo destinati dall'Organismo medesimo.

CAPO II

IL PROCEDIMENTO. PRINCIPI GENERALI

Art. 16 FORMA LIBERA

Fermo quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento, ogni atto del procedimento di mediazione non richiede formalità particolari.

Art. 17 RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi. Pertanto tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato.
2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione e/o comunque intervenga al procedimento, è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento stesso. A tal fine tutti i soggetti tenuti e presenti agli incontri di mediazione devono sottoscrivere un'apposita dichiarazione. Detta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto dall'art.2 del D.I. 145/2011.
3. Il Mediatore, salvo espresso consenso del dichiarante o di colui che abbia fornito l'informazione, è tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti, con riguardo alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate.
4. Le parti, loro delegati e rappresentanti ed ogni persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori, i mediatori in tirocinio, gli avvocati e consulenti hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza in merito alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione. Queste non possono essere utilizzate come prova giudiziale o di altra natura, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
5. Il Mediatore, gli Organi e gli addetti dell'Organismo, gli esperti ausiliari e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle

dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità, salvo differente espressa norma di legge imperativa.

Art. 18 TERMINI

Il procedimento ha una durata non superiore a 4 mesi decorrenti dalla data di presentazione della domanda o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della medesima, in caso di ricorso alla procedura su invito del giudice. Il termine di mesi 4 per la conclusione del procedimento di mediazione non è soggetto alla sospensione feriale.

Art. 19 ASSISTENZA LEGALE

Pur non costituendo requisito necessario ai fini dell'esperibilità e della partecipazione al procedimento di mediazione nanti il presente Organismo, rammentando come il Mediatore non possa svolgere alcuna attività di consulenza in favore delle parti né attività differente ed ulteriore rispetto a quella stabilita dalla normativa di legge e regolamentare, in considerazione della particolarità e complessità delle materie trattate, delle conseguenze previste dalla legge e connesse al procedimento di mediazione così come al raggiungimento di un accordo o al mancato raggiungimento del medesimo, è facoltà delle Parti che intendono promuovere o aderire al procedimento in oggetto, farsi assistere da un Avvocato.

Art. 20 ACCESSO AGLI ATTI

1. Fermo quanto stabilito dalla legge, dal D.M. e dal presente Regolamento in tema di riservatezza, è garantito il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che secondo le modalità previste nel presente regolamento sono custoditi in apposito fascicolo debitamente numerato ed iscritto nel Registro degli Affari di Mediazione.
2. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune, non dichiarati riservati, e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate.
3. Il Mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

Art. 21 TRATTAMENTO DATI

1. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti che intervengono nel procedimento o formato durante il procedimento.
2. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30.06.2003 n.196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".
3. Responsabile del trattamento dati è il Responsabile dell'Organismo o persona delegata dal Direttivo.

Art.21 BIS RESPONSABILITA' E COMPETENZA DELLE PARTI

E' di competenza esclusiva delle Parti :

- L'assoggettamento della controversia alla procedura di mediazione; eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalla parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'Organismo, sono a carico esclusivo delle parti medesime;
- Le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa di cui al procedimento di mediazione;
- L'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo all'eventuale litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- L'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- La determinazione del valore della controversia;
- La forma ed il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- Le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al Mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura;
- Quanto non espressamente a carico dell'Organismo o del Mediatore in forza della legge e del presente Regolamento.

CAPO III

INIZIO DEL PROCEDIMENTO

Art. 22 ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA

1. La procedura di mediazione si attiva attraverso il deposito di una Domanda presso la Segreteria Amministrativa.
2. La stessa può essere presentata con qualunque mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione.
3. L'Organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L'istante, in aggiunta all'Organismo, può farsi parte

attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte, sempre e comunque in modo da garantire la sicurezza delle stesse e nel rispetto della riservatezza dei dati, come previsto dalla legge.

Art. 23 DOMANDA DI MEDIAZIONE

1. Requisiti necessari.

La Domanda di Mediazione deve contenere a pena di inammissibilità :

- a. Il nome dell'Organismo nante il quale è presentata la domanda;
- b. i dati identificativi (anagrafici, sociali e fiscali) delle Parti e dei loro legali rappresentanti con elezione di domicilio ed indicazione di numero di fax ed indirizzo di posta elettronica anche eventualmente certificata presso i quali si autorizza l'Organismo ad effettuare ogni comunicazione inerente il presente procedimento;
- c. descrizione dei fatti e delle questioni controverse nonché delle ragioni della pretesa, costituenti l'oggetto della domanda;
- d. indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;
- e. declaratoria di presa visione ed accettazione integrale del Regolamento, Codice Etico e delle indennità di cui alla tabella allegata.
- f. Consenso al trattamento dei dati personali in conformità della normativa vigente in tema di Protezione dei medesimi.

2. Requisiti facoltativi.

Fermo quanto previsto all'art.48 comma 16 per l'ipotesi della richiesta di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, la Domanda può contenere :

- a. i dati identificativi dell'avvocato cui la parte abbia conferito procura in calce o a margine della domanda, con firma autenticata dal difensore medesimo;
- b. richiesta che l'incontro abbia comunque luogo o non abbia luogo, qualora la parte invitata non abbia manifestato l'intenzione di aderire al tentativo di mediazione;
- c. richiesta che nelle controversie in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e di responsabilità medica, il mediatore formuli comunque la proposta.

3. Ove non venga utilizzato eventuale modulo predisposto dall'Organismo, fornito dalla Segreteria in forma cartacea e/o in forma on line, pubblicato sul sito del Consiglio dell'Ordine, la Domanda può essere presentata in forma libera.

4. Il deposito della domanda di mediazione, così come della adesione della parte invitata al procedimento, costituiscono accettazione del presente regolamento, del codice etico e delle indennità di cui alla tabella allegata.

5. Le parti possono depositare una domanda congiunta e contestuale per l'attivazione della procedura di mediazione.

6. Con la presentazione della Domanda il procedimento viene iscritto a ruolo.

Art. 24 VERSAMENTO DELLE SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Alla domanda di mediazione ed alla dichiarazione di adesione, deve essere allegata la ricevuta di versamento delle spese di avvio e dell'indennità di mediazione dovuta da ciascuna parte : ove si tratti di materia rientrante tra quelle di cui all'art.5 comma 1 della legge l'indennità di mediazione è ridotta secondo le modalità di cui all'art.46 del Regolamento ed all'art. 16 D.M. 180/10 sue modifiche ed integrazioni.

Art. 25 VERIFICA REGOLARITA' E AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. La Segreteria verifica la regolarità della Domanda e l'avvenuto pagamento delle spese di cui all'art.24. La domanda irregolare non è procedibile.
2. Il procedimento rimane sospeso e non potrà essere avviato fintanto che non siano effettuate le dovute integrazioni e sanate eventuali irregolarità della domanda.
3. Alla Declaratoria di improcedibilità ed a quella di Sospensione in attesa della sanatoria delle irregolarità e delle integrazioni dovute, provvede il Coordinatore su segnalazione della Segreteria.
4. Il provvedimento del Coordinatore può essere modificato o revocato dal Direttivo dell'Organismo.
5. Le spese di avvio del procedimento non sono in nessun caso ripetibili.

Art. 26 FORMAZIONE FASCICOLO

Completate positivamente le verifiche preliminari, la Segreteria forma il relativo fascicolo e lo trasmette al Coordinatore per la designazione del Mediatore incaricato.

CAPO IV

INCARICO AL MEDIATORE

Art. 27 DESIGNAZIONE DEL MEDIATORE E CONFERIMENTO INCARICO

1. Il Coordinatore, ricevuto il fascicolo, provvede alla designazione del Mediatore incaricato ed alla fissazione della data dell'incontro, da tenersi entro 15 giorni dalla data del deposito della domanda.
2. Il Mediatore viene individuato, eventualmente in adesione all'indicazione congiunta e motivata delle parti, tra i nominativi inseriti negli appositi Elenchi tenuti dall'Organismo.
3. L'Organismo designa il Mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista.

4. Il Coordinatore, nell'ambito di ciascun elenco di cui all'art.6, provvede alla designazione del Mediatore secondo rigidi criteri di rotazione, salvo che per gravi motivi, tali reputati dal Direttivo.
5. Nell'assegnazione degli incarichi, l'Organismo si attiene a quanto previsto nell'art.3 comma 1 lett. B) del D.I. 145/2011. Pertanto, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita, che appare maggiormente idonea. Ove trattasi, a giudizio del Direttivo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere, sempre secondo un criterio di turnazione, ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza.
6. L'Organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi. In assenza di indicazioni nel termine alle medesime fissato, l'Organismo provvede nel rispetto dei criteri stabiliti.
7. Il provvedimento di designazione del Mediatore da parte del Coordinatore può essere modificato dal Direttivo; il provvedimento di assegnazione a sé medesimo da parte del Coordinatore, dev'essere confermato dal Direttivo.

Art. 28 ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

1. Il Mediatore deve comunicare alla Segreteria l'accettazione dell'incarico prontamente e, comunque, non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione.
2. Al momento dell'accettazione dell'incarico e con riguardo al medesimo il Mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di indipendenza e imparzialità ex art. 14 DLgs. N.28/10 ed art.7 comma 5 lett. a) DM 180/10, con esplicito riferimento al Codice Etico ed al Codice Europeo di Condotta per Mediatori e, attendendosi a quanto prescritto dal Regolamento sia in tema di incompatibilità che di imparzialità, deve comunicare per iscritto all'Organismo qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità o, in qualunque modo, limitare o compromettere l'adeguato e corretto svolgimento delle proprie funzioni.
3. Parimenti, in ogni fase del procedimento, egli deve tempestivamente comunicare qualsiasi circostanza, anche sopravvenuta rispetto alla nomina, che possa essere causa di incompatibilità, violazione dei doveri di imparzialità, neutralità, indipendenza o, comunque, pregiudicare in qualunque modo l'adeguato e corretto svolgimento delle proprie funzioni. In tali casi l'Organismo, per il tramite del suo Direttivo, provvederà alla sostituzione, informandone le parti.
4. I medesimi predetti obblighi fanno carico al Tirocinante che assiste alla procedura di mediazione.

Art. 29 RINUNCIA, SOSTITUZIONE E RICUSAZIONE DEL MEDIATORE

1. Il Mediatore può essere sostituito in caso di mancata o ritardata comunicazione dell'accettazione dell'incarico ed in tutti i casi previsti dal regolamento ed ove reputato opportuno da parte dell'Organismo.
2. Le Parti possono richiedere all'Organismo la sostituzione del Mediatore per giustificati motivi.
3. Competente a decidere in merito all'istanza è il Direttivo.
4. Il Mediatore può rinunciare all'incarico in ogni momento.
5. La rinuncia dev'essere formulata in forma scritta, debitamente giustificata. Della mancata o non adeguata giustificazione l'Organismo può tener conto in sede di revisione degli Elenchi.

CAPO V

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Art. 30 FISSAZIONE INCONTRO

1. Il Mediatore incaricato contestualmente all'accettazione dell'incarico, per giustificati motivi può richiedere al Coordinatore la fissazione di altra data per l'incontro, da tenersi comunque entro 15 giorni dal deposito della domanda di mediazione.

Art. 31 COMUNICAZIONI DI AVVIO

1. Nominato il Mediatore e fissata la data dell'incontro, la Segreteria nel più breve tempo possibile ed in forma comprovante l'avvenuta ricezione, comunica :
 - a) alla parte istante, il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione, l'adesione o rifiuto della controparte all'incontro di mediazione;
 - b) all'altra/e parte/i : la domanda di mediazione, il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione, con l'invito a comunicare la propria adesione almeno 5 giorni prima dell'incontro, e l'invito a partecipare ove possibile personalmente al procedimento. Comunica, altresì, la misura e le modalità di versamento delle spese di avvio ed indennità di mediazione dovute.
 - c) ad entrambe le parti : l'avvertimento che l'incontro non avrà luogo ove almeno una di esse non comunichi, in forma scritta, la propria intenzione di parteciparvi.
2. Qualora l'istante abbia richiesto che l'incontro abbia luogo anche se l'altra o le altre parti non abbiano dichiarato di volervi partecipare, la Segreteria avverte queste ultime che l'incontro si terrà in ogni caso.
3. Nulla è dovuto dalla parte convenuta in caso di mancata adesione e partecipazione al procedimento di mediazione.
4. La Segreteria informa altresì la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt.17 e 20 del D.Lgs. n.28/10 e l'avverte della circostanza che, ai sensi dell'art.8 comma 5 del D.Lgs.

n.28/10 il giudice può desumere dalla mancata partecipazione al procedimento argomenti di prova ai sensi dell'art.116 2° comma c.p.c.

Art. 32 ADESIONE

1. L'adesione al procedimento va manifestata all'Organismo in forma libera.
2. La dichiarazione di adesione dev'essere depositata presso la sede dell'Organismo almeno 5 giorni prima della data dell'incontro.
3. Il deposito della dichiarazione di adesione della parte invitata al procedimento, costituisce accettazione del presente regolamento, del codice etico e delle indennità di cui alla tabella allegata.
4. Requisiti necessari. La Dichiarazione di Adesione deve contenere :
 - a) l'Organismo nanti il quale è presentata la domanda e gli estremi identificativi e numero del Procedimento di Mediazione;
 - b) i dati identificativi (anagrafici, sociali e fiscali) delle Parti e dei loro legali rapp.ti, con elezione di domicilio ed indicazione di numero di fax ed indirizzo di posta elettronica anche eventualmente certificata presso i quali si autorizza l'Organismo ad effettuare ogni comunicazione inerente il presente procedimento;
 - c) dichiarazione di adesione al procedimento;
 - d) declaratoria di presa visione ed accettazione del presente regolamento, del codice etico e delle indennità di cui alla tabella allegata;
 - e) Consenso al trattamento dei dati personali in conformità della normativa vigente in tema di Protezione dei medesimi.
5. Requisiti facoltativi. La dichiarazione di Adesione può contenere :
 - a) i dati identificativi dell'avvocato cui la parte abbia conferito relativa procura in calce o a margine della domanda, con firma autenticata dal difensore medesimo;
 - b) richiesta che nelle controversie in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e di responsabilità medica, il mediatore formuli comunque la proposta.
 - c) dichiarazione di valore, ove differente da quella formulata dall'istante.

Art. 33 DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL PROCEDIMENTO – LIQUIDAZIONE INDENNITA'.

1. Il Coordinatore, sentito il Mediatore e sulla base degli atti depositati, provvede alla verifica del valore del procedimento secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile ed alla liquidazione dell'indennità secondo i criteri stabiliti dalla Legge, dal DM 180/10 s.m.i. e dal Regolamento dell'Organismo.
2. La determinazione del valore del procedimento di mediazione e la liquidazione dell'indennità di mediazione, non è vincolata alle dichiarazioni di valore formulate dalle Parti.
3. Qualora il valore risulti indeterminato o indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo per il tramite del proprio Direttivo decide il valore di riferimento, sino al limite di €.250.000 e lo comunica alle parti invitandole a provvedere ai versamenti dovuti in base allo stesso. In ogni caso, se all'esito del procedimento di

mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

4. Eventuali divergenze tra il valore indicato dalle Parti e quello determinato dal Coordinatore sono rimesse all'insindacabile giudizio del Direttivo.
5. Il procedimento resta sospeso sino al regolare versamento delle spese ed indennità dovute da ciascuna parte.
6. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art.5 comma 1 del decreto legislativo, l'Organismo ed il Mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della parte chiamata e mancato accordo, formato dal Mediatore ai sensi dell'art.11 comma 4 del D.Lgs.28/2010.

Art. 34 MANCATA ADESIONE

1. In caso di mancata adesione della parte chiamata alla mediazione il Mediatore dichiarerà il procedimento concluso con esito negativo.

Art. 35 INCONTRO

1. Il Mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente.
2. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Le stesse possono farsi assistere da una o più persone di fiducia, munita dei necessari poteri per definire la controversia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita per giustificati motivi. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.
3. Al termine dell'incontro il Mediatore stende relativo verbale dando atto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.
4. Il Mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta :
 - a) se vi è opposizione alla verbalizzazione, espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
 - b) nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
 - c) in ogni caso in cui ritenga di non avere elementi sufficienti.
5. Il Mediatore, sentite le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.
6. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione.
7. Nelle ipotesi di cui all'art.5 comma 1 del decreto legislativo, il Mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione. e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della parte chiamata e mancato accordo, formato dal Mediatore ai sensi dell'art.11 comma 4 del D.Lgs.28/2010.

CAPO VI

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 36 ACCORDO

1. Se tra le parti è raggiunto un accordo, il Mediatore forma processo verbale.
2. Il verbale di accordo viene sottoscritto dalle Parti e dal Mediatore, che, ai sensi dell'art. 11 D.lgs. n.28/10 certifica l'autografia della sottoscrizione delle Parti o la loro impossibilità a sottoscrivere il verbale.
3. Gli oneri fiscali derivanti dall'Accordo raggiunto sono assolti dalle Parti, nei termini e modi di legge.

Art. 37 MANCATO ACCORDO

1. Se la conciliazione non riesce il Mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.
2. Il verbale viene sottoscritto dalle parti comparse e dal Mediatore che, ai sensi dell'art. 11 D.lgs. n.28/10 certifica l'autografia della sottoscrizione delle Parti o la loro impossibilità a sottoscrivere il verbale.
3. Nelle ipotesi di cui all'art.5 comma 1 del decreto legislativo, il Mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della parte chiamata e mancato accordo, formato dal Mediatore ai sensi dell'art.11 comma 4 del D.Lgs.28/2010.

Art. 38 LA PROPOSTA DEL MEDIATORE : RICHIESTA CONGIUNTA

1. Quando le parti non raggiungono un accordo e ne facciano concorde richiesta, il Mediatore formula la proposta di conciliazione.
2. In caso di mancata adesione o mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione, il Mediatore non può formulare la proposta salvo che nell'ipotesi di cui al seguente articolo.
3. In tali ipotesi l'indennità di mediazione è aumentata nei modi di cui all'art.46 del Regolamento.
4. Prima di formulare la proposta, il Mediatore informa le parti dell'aumento previsto dal Regolamento per tale ipotesi e, ove le parti acconsentano alla formulazione della proposta

medesima, può rinviare ad altra data al fine di consentire il versamento del conguaglio dovuto.

Art. 39 RICHIESTA DI UNA SOLA PARTE

1. Nelle sole controversie in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e di responsabilità medica, il Mediatore può formulare la proposta anche se la richiesta proviene da una sola delle parti, purchè la stessa sia avanzata con la domanda di mediazione o da uno dei convenuti con la dichiarazione di adesione .
2. In tale ipotesi la Segreteria informa l'altra parte o le altre parti che l'istante ha chiesto al Mediatore di formulare la proposta e che tale proposta sarà formulata anche in caso di loro mancata adesione o partecipazione all'incontro.
3. La parte che ne fa la richiesta si assume tutti i relativi oneri nei confronti dell'Organismo.

Art. 40 AVVISI PRELIMINARI

1. Prima di formulare la proposta, il Mediatore informa le Parti che se il provvedimento che definirà l'eventuale giudizio davanti all'A.G. :
 - a) Corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al Mediatore ed all'Esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;
 - b) Non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al Mediatore e per il compenso dovuto all'Esperto eventualmente nominato.

Art. 41 FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA

1. Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'Ordine Pubblico e delle norme imperative.
2. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
3. Ove ritenga di non potervi provvedere immediatamente, il Mediatore ha facoltà di rinviare l'incontro ad altra seduta, nella quale formulerà la proposta.

Art. 42 ACCETTAZIONE O RIFIUTO

1. Su richiesta anche solo di una delle parti il Mediatore rinvierà ad altra seduta per l'accettazione o il rifiuto della proposta.

Art. 43 LIQUIDAZIONE DEFINITIVA INDENNITA'

1. Prima della conclusione del procedimento, il Mediatore, provvede alla liquidazione definitiva delle Indennità di Mediazione secondo i criteri di cui all'art. 46 del Regolamento, ivi compreso il compenso dell'Ausiliario, ponendole a carico delle Parti.
2. Il provvedimento del Mediatore dev'essere ratificato dal Direttivo, che potrà anche modificarlo o revocarlo.
3. Il saldo di quanto dovuto a titolo di spese ed indennità di mediazione dovrà essere corrisposto all'Organismo prima della conclusione del procedimento.

Art. 44 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. La domanda è IMPROCEDIBILE :
in caso di irregolarità della domanda non sanata;
2. La Domanda è INAMMISSIBILE :
 - a. nell'ipotesi di cui all'art. 46 comma 18;
3. Il Procedimento si CONCLUDE :
 - a) In caso di mancata adesione o partecipazione di una o più parti;
 - b) In caso di mancata comparizione di tutte le parti;
 - c) Quando le parti raggiungono l'accordo;
 - d) Quando le parti non raggiungono l'accordo;
 - e) In tutti gli altri casi previsti dal Regolamento;
 - f) Comunque, una volta decorso il termine di mesi 4 (quattro) dalla proposizione della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della medesima, in caso di ricorso alla procedura su invito del giudice.
 - g) In caso di intervenuta sospensione o cancellazione dell'Organismo dal Registro degli Organismi abilitati a svolgere la mediazione, tenuto presso il Ministero, ai sensi dell'art. 10 D.M. n.180/2010 s.m.i.
4. Alle declaratorie di cui ai capi f) e g) comma 3 del presente articolo provvederà il Mediatore ove designato o, in mancanza, il Responsabile dell'Organismo o altro delegato del Direttivo. Tale provvedimento verrà comunicato nelle forme previste sopra per il caso che lo stesso venga adottato in sede di incontro o al di fuori del medesimo.
5. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di comunicazione della sospensione o cancellazione. In mancanza il nuovo organismo potrà essere scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

Art. 45 VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Al termine del procedimento, ciascuna delle parti che vi abbia partecipato è invitata a compilare e consegnare alla Segreteria dell'Organismo la scheda di valutazione del servizio di mediazione prestato dall'Organismo, che debitamente compilata e sottoscritta verrà trasmessa al Responsabile con le modalità che assicurino il ricevimento, ai sensi dell'art. 7 D.M. n.180/2010.

Art. 46 CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; (8)
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; (9)
 - e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento (10).
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. (11)
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di

cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. (12)

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili. (13)

Art. 47 NORMA FINALE

1. Le norme e disposizioni di cui al presente Regolamento e relativi allegati entreranno in vigore con l'iscrizione dell'Organismo nel Registro degli Organismi da parte del Ministero della Giustizia.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa integrale riferimento a quanto stabilito dal Dlgs. N.28/10 e dal D.M. n.180/10 loro eventuali modifiche ed integrazioni.

ALLEGATI

Si allegano, per far parte integrante del Regolamento :

- All. 1 CODICE ETICO
- All. 2 TABELLA INDENNITA'
- All. 3 SCHEDA DI VALUTAZIONE